

PATTO DI INTEGRITÀ
relativo alle procedure di gara finalizzate alla stipula di contratti pubblici

stipulato ai sensi dell'art. 1, comma 17, della Legge n. 190/2012,
del vigente Piano Nazionale Anticorruzione,
del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36

L'Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata (Amministrazione o Stazione Appaltante)

Sede legale:	Roma
Via:	Via dell'Amba Aradam, 9
Codice fiscale/P.Iva	04735061006

e l'Operatore Economico/Società/Ditta (indicare la ragione sociale)

Sede legale in:	
Via:	
Codice fiscale	
P.iva:	

RAPPRESENTATA DA:

IN QUALITÀ DI:

IN RELAZIONE ALLA GARA D'APPALTO AVENTE AD OGGETTO:

CIG _____

VISTI

- la L. 6 novembre 2012 n. 190, art. 1, c. 17, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i., "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 recante: "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";
- il D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36, art. 16, c.1, che determina quali situazioni costituiscono conflitto di interesse;
- il DPR 16 aprile 2013 n. 62 e s.m.i. recante il "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", che definisce, ai fini dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i pubblici dipendenti sono tenuti ad osservare;
- il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) emanato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (ex CIVIT) approvato con delibera n. 72/2013, contenente "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il Piano Nazionale Anticorruzione vigente;
- il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (P.T.P.C.T.), sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO vigente;

premesso che:

Il presente Patto di integrità rappresenta una misura di prevenzione nei confronti di pratiche corruttive, concussive o comunque tendenti a inficiare il corretto svolgimento dell'azione amministrativa nell'ambito dei pubblici appalti banditi dall'Amministrazione.

Tra le misure adottabili per la prevenzione della corruzione nelle Pubbliche Amministrazioni il Patto di integrità costituisce un sistema di condizioni la cui accettazione viene configurata dalla Stazione Appaltante come presupposto necessario e condizionante la partecipazione dei concorrenti alle procedure di gara per l'acquisizione di beni e servizi e per l'affidamento di lavori pubblici.

Tale documento viene sottoposto dalla Stazione Appaltante ai soggetti partecipanti alle procedure di gara ai fini della sottoscrizione per accettazione; esso consente di condurre un controllo reciproco tra le parti, prevedendo sanzioni per il caso in cui uno dei concorrenti cerchi di eluderlo.

Trattasi di un complesso di regole di comportamento finalizzate alla prevenzione di fenomeni di stampo corruttivo, volte a valorizzare comportamenti eticamente adeguati per tutti i partecipanti, per contrastare l'azione di eventuali infiltrazioni criminali negli appalti pubblici e in generale negli affidamenti.

Il presente patto, sottoscritto dal Direttore della U.O.C. o Responsabile della UOSD procedente, deve essere firmato per accettazione dal Legale Rappresentante dei soggetti che partecipano alle gare o alle procedure di affidamento e deve essere presentato unitamente alla domanda di partecipazione e/o all'offerta.

Il presente patto obbliga il personale dell'Azienda Ospedaliera e i soggetti partecipanti alla gara a osservare reciprocamente i principi di lealtà, di trasparenza, di correttezza e di buona fede contrattuale, nonché ad astenersi da qualsivoglia atto illecito preordinato al condizionamento del procedimento di che trattasi. La Stazione Appaltante si impegna a pubblicizzare i dati di maggior rilievo inerenti alla gara stessa, in ottemperanza alla normativa sulla trasparenza e alla disciplina dettata dal Codice degli appalti.

Lo schema del patto di integrità è reperibile nel sito web aziendale - sezione Amministrazione Trasparente e nella modulistica dell'Intranet aziendale; esso dovrà essere sottoscritto e inserito dalle strutture competenti negli avvisi, nei bandi di gara o nelle lettere di invito.

Articolo 1. Obblighi del concorrente/aggiudicatario

Il concorrente/aggiudicatario conforma la propria condotta ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza. Il concorrente/aggiudicatario, per partecipare alla procedura:

- 1) si impegna a non offrire somme di denaro, utilità, vantaggi, benefici o qualsiasi altra ricompensa, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al personale della Stazione Appaltante, ovvero a terzi, ai fini della gara d'appalto o di distorcerne o turbarne il corretto svolgimento ed esecuzione dell'aggiudicazione;
- 2) si impegna a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
- 3) dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente e di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere ad alcuna somma di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare l'affidamento e l'esecuzione del contratto stipulato e si impegna a non corrispondere né promettere ad alcuno direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati le medesime utilità;
- 4) dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti alla medesima gara che, quindi, non si è accordato e non si accorderà con altri operatori interessati alla procedura, al fine di limitare in qualsiasi modo la concorrenza, nonché la serietà dell'offerta. In particolare, restando ferma la disciplina di cui agli articoli 95-98 del D. Lgs. n. 36/2023, l'operatore economico è consapevole e accetta che l'Amministrazione sospenderà immediatamente la procedura per le valutazioni in ordine ai requisiti generali e specifici attinenti la moralità del predetto operatore economico/concorrente;
- 5) si impegna, inoltre, a segnalare tempestivamente al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) aziendale, ovvero attraverso la procedura di segnalazione di fatti illeciti (Whistleblowing) e comunque alla Pubblica Autorità, qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità e violazioni delle regole di concorrenza di cui dovesse venire a conoscenza durante la procedura per l'affidamento del Contratto e la successiva esecuzione dello stesso, fornendo elementi dimostrabili a sostegno delle suddette segnalazioni;
- 6) si impegna a segnalare al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) nonché alla Pubblica Autorità competente, qualunque tentativo di concussione, o comunque qualunque violazione del Codice di Comportamento aziendale e qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei dipendenti dell'Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata o di chiunque possa influenzare le decisioni relative all'esecuzione della procedura ad evidenza pubblica e del contratto stipulato;

- 7) si impegna a rendere noti, su richiesta dell'Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata, tutti i pagamenti eseguiti riguardanti il contratto assegnato inclusi quelli effettuati a favore di intermediari, subappaltatori, sub-affidatari e consulenti. La remunerazione di questi ultimi non deve superare il congruo ammontare dovuto per servizi legittimi;
- 8) si impegna ad acquisire con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di subappalto ai sensi dell'art. 119 del D. Lgs n. 36/2023;
- 9) si impegna, in caso di aggiudicazione, a non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e a non attribuire incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata nei loro confronti, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto così come previsto dall'art. 53 c.16-ter del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.. (comma introdotto per effetto della Legge 6 novembre 2012, n. 190), che testualmente recita: "I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni ed è prevista la restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti" (c.d. Divieto di Pantouflage o Revolving doors);
- 10) si impegna a rendere, per quanto di propria conoscenza, una dichiarazione sostitutiva concernente l'eventuale sussistenza di conflitti di interessi, anche potenziali, rispetto ai soggetti che intervengono nella procedura di gara o nella fase esecutiva e a comunicare qualsiasi conflitto di interesse che insorga successivamente;
- 11) si impegna a garantire il rispetto degli standard sociali e normativi minimi in tema di rispetto dei diritti umani e le condizioni di lavoro del proprio personale e di assicurare il rispetto della vigente normativa in tema di salute e sicurezza sul luogo di lavoro;
- 12) di essere a conoscenza del disposto di cui all'art. 1, comma 17, della Legge n. 190/2012¹ in tema di Patti di Integrità o Protocolli di Legalità, per la regolamentazione dei comportamenti degli operatori economici e dei Dipendenti dell'Azienda Ospedaliera nelle procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture di cui al D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36;
- 13) di non detenere rapporti di parentela o di affinità con Dirigenti o dipendenti aventi posizioni di responsabilità all'interno dell'Azienda.

Articolo 2 - Obblighi dell'Amministrazione

L'Amministrazione si impegna a:

- 1) rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza di cui alla L. n. 190/2012, nonché, nel caso in cui venga riscontrata una violazione di detti principi o di prescrizioni analoghe, a valutare l'attivazione di procedimenti disciplinari nei confronti del proprio personale a vario titolo intervenuto nella procedura di affidamento e nell'esecuzione del Contratto, nonché nel Codice di comportamento dei dipendenti e di informare tempestivamente il RPCT aziendale.

¹ L'Art.1, comma 17, della Legge n. 190/12 stabilisce che "Le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara". Si richiamano altresì le direttive contenute nel vigente Piano Nazionale Anticorruzione e relativi allegati.

- 2) segnalare al proprio RPCT qualsiasi richiesta illecita o pretesa da parte di operatori economici o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento e/o l'esecuzione del Contratto e, qualora i fatti costituiscano reato, a sporgere denuncia all'Autorità giudiziaria;
- 3) rispettare, all'atto della nomina dei componenti della Commissione di gara, le norme in materia di incompatibilità e conflitto di interessi, secondo quanto disposto dagli articoli 16 e 51 del decreto legislativo 36/2023.
- 4) verso gli operatori economici a rendere pubblici, su "Amministrazione Trasparente" i dati più rilevanti della procedura, di seguito riportati:
 - Elenco dei partecipanti;
 - Offerte economiche dei soggetti ammessi (in caso di aggiudicazione con il criterio del massimo ribasso) o graduatoria delle offerte ammesse (in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa);
 - Elenco delle offerte respinte o degli operatori economici esclusi (con comunicazione della relativa motivazione ad ogni operatore economico direttamente interessato); - Nominativo del soggetto aggiudicatario;
 - Ragioni che hanno determinato l'aggiudicazione, con relativa attestazione del rispetto dei criteri di valutazione indicati nel capitolato di gara.

Articolo 3 – Sanzioni

La violazione da parte dell'operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, di uno degli impegni previsti a suo carico dall'articolo 1, può comportare, secondo la gravità della violazione rilevata e la fase in cui la violazione è accertata, le seguenti sanzioni:

- l'esclusione dalla procedura di affidamento e l'escussione della cauzione provvisoria, ove prevista e nel rispetto della disciplina contenuta nell'art. 53 del D. Lgs. n. 36/2023, prestata a garanzia della serietà dell'offerta, se la violazione è accertata nella fase antecedente all'aggiudicazione dell'appalto;
- la revoca dell'aggiudicazione, anche efficace e l'escussione della cauzione, se la violazione è accertata nella fase successiva all'aggiudicazione dell'appalto, ma antecedente alla stipula del contratto d'appalto;
- la risoluzione contrattuale e l'escussione della cauzione definitiva a garanzia dell'adempimento del contratto, se la violazione è accertata nella fase di esecuzione del contratto.

In ogni caso, l'accertamento di una violazione degli obblighi assunti con il presente Patto costituisce causa legittima di esclusione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento di appalti pubblici e di concessioni da parte della Stazione Appaltante fino ad un massimo di tre anni.

Il contenuto del Patto di integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto.

Il presente Patto dovrà essere richiamato dal contratto quale allegato allo stesso onde formarne parte integrante, sostanziale e pattizia.

Articolo 4 – Sottoscrizione

Il presente Patto deve essere obbligatoriamente sottoscritto in ogni sua pagina, secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., dal Legale Rappresentante della società/ditta partecipante

ovvero, in caso di consorzi o raggruppamenti temporanei di imprese, dal rappresentante degli stessi e deve essere presentato unitamente all'offerta.

La mancata consegna di tale Patto debitamente sottoscritto comporterà l'esclusione dalla gara.

Articolo 5 – Controversie

Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del Patto d'integrità fra la Stazione Appaltante e concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente.

Roma, _____

Il Legale Rappresentante della Ditta o
Società partecipante alla gara

(timbro e firma)